

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
IRRIGUO DELTA D'ADDA

Approvato con delibera dell'assemblea n° 01 del 19/11/2025

S T A T U T O

CAPO I°

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPENSORIO - DURATA -
PERIMETRO - CONTRIBUZIONE

Art. 1

Il Consorzio di miglioramento fondiario denominato "Consorzio di Miglioramento Fondiario Irriguo Delta D'Adda", costituito ai sensi dell'art. 59 del citato R.D. 13 febbraio 1933, n° 215 e leggi attinenti.

Il Consorzio, ente privato di interesse pubblico ai sensi della legge regionale della Lombardia n. 29 del 16.06.2003 titolo II comma da 8 a 10 "norme in materia di bonifica e irrigazione - B.U.R. Lombardia n. 25 del 20 giugno 2003 S.O. n.1" ha sede in Sorico (CO) - Piazza Cesare Battisti n°2.

Art. 2

Ai fini della trasformazione degli ordinamenti produttivi nel comprensorio nel quadro delle convenienze economiche e sociali, il Consorzio espleta le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalla legge o dall'Autorità, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

In particolare provvede:

- a) alla progettazione ed all'esecuzione in concessione delle opere pubbliche d'interesse del comprensorio volte alla difesa del suolo;
- b) ad assumere, a termini della legge 12 febbraio 1942 n. 183, l'esecuzione e la manutenzione delle opere d'interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e a non recare pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
- c) all'assistenza della proprietà consorziata: nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione; nella progettazione ed esecuzione delle opere di

miglioramento fondiario, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi;

d) all'esecuzione, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, delle opere di cui alla precedente lett. c), nonché alla manutenzione delle medesime, sempreché, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;

e) ad assumere, debitamente autorizzato, le funzioni di consorzio idraulico, nonché quelle di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ai sensi dell'art. 47 (servizio idrico integrato) capo terzo della legge regionale 26 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni - Deliberazione di Consiglio Comunale di Dubino n. 20 del 01.08.1959;

f) ad assumere la funzione di delegato tecnico per la trasformazione e quotizzazione di terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici, ai sensi della legge 16/6/1927 n.1766;

g) alla realizzazione di iniziative necessarie alla difesa della produzione o alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio. Tra i compiti del Consorzio rientra anche quello di promuovere ed incoraggiare la costituzione di cooperative e di altri organismi associativi, nonché le iniziative tendenti all'addestramento delle maestranze nel settore agricolo.

h) alla gestione e manutenzione di tutte le strutture, idrauliche e viarie atte a garantire la fruizione degli immobili inerenti il territorio consortile.

La programmazione e la realizzazione delle opere di miglioramento fondiario, potranno essere fatte anche per settori omogenei con carico degli oneri separati per ogni area interessata all'opera.

Il Consorzio, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa la costituzione di società con altre persone giuridiche pubbliche e/o private e/o con singoli privati.

Art. 3

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di 1210 ettari che ricadono nelle province di Sondrio e Como, nei Comuni di:

- Dubino 355 ettari
- Sorico 536 ettari
- Gera Lario 319 ettari

Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge:

Ad Est: il piede dei monti Bassetta e Ioffricio ed in seguito la pianura che dalla Cava di Calce di Dubino giunge sulla destra del fiume Adda a monte della frazione di S. Agata.

A Nord: il fiume Adda

A Ovest: il Lago di Como

A Sud: il Fiume Mera ed il Lago di Mezzola

Il perimetro del Consorzio è quello contornato in nero nella cartografia allegata al presente statuto.

Art. 4

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato. Esso non potrà sciogliersi prima del riconoscimento del servizio idrico integrato (S.I.I.) con successiva cessione degli impianti di approvvigionamento idrico. In ogni caso, per dar luogo allo scioglimento del Consorzio dovrà osservarsi il disposto dell'art. 62 del R.D. 13 febbraio 1933, n° 215 e dell'art. 6 del D.P.R. 23.06.1962, n° 947 e successive disposizioni di legge.

CAPO II°

ORGANI DEL CONSORZIO - UFFICI

Art. 5

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea generale dei Consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

SEZIONE I

ASSEMBLEA GENERALE DI CONSORZIATI

Art. 6

L'Assemblea generale dei Consorziati, regolarmente convocata, è costituita da tutti i proprietari, pubblici e privati in regola coi pagamenti delle quote consortili, dai proprietari dei beni immobili ricadenti nel comprensorio di cui al precedente art.3 e dagli utenti idrici che utilizzano le acque del sistema idraulico a mezzo degli impianti consorziali, o che comunque traggono beneficio dall'esercizio degli impianti medesimi ed in genere dall'attività consortile.

Spetta all'Assemblea generale dei Consorziati:

- a) l'approvazione delle modifiche allo statuto consortile, salvo la facoltà per il consiglio di aggiornare lo statuto stesso per conformarlo a nuove norme di legge e/o di regolamento;
- b) l'approvazione della relazione tecnico-economica e finanziaria presentata dal Consiglio di Amministrazione in sede di rinnovo degli organi elettivi;
- c) l'elezione dei rappresentanti al consiglio di amministrazione e del revisore dei conti;
- d) l'approvazione dei bilanci;

- e) l'accensione di prestiti o mutui passivi;
- f) l'approvazione delle modifiche di gestione dei servizi consortili.

L'Assemblea generale dei Consorziati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un consigliere a ciò delegato dal Consiglio, ovvero da persona designata dall'Assemblea generale dei Consorziati.

L'Assemblea generale dei Consorziati, su proposta del Presidente, nomina fra i partecipanti un Segretario.

Per la trattazione degli argomenti in oggetto l'Assemblea generale dei Consorziati è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti.

Art. 7

L'Assemblea generale dei Consorziati si riunisce per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal 1° al 30 novembre antecedente alla scadenza di ogni quinquennio, per procedere al rinnovo del Consiglio, o quando sia necessario deliberare sulle modifiche dello statuto.

Art. 8

Ogni membro dell'assemblea generale dei consorziati di cui al precedente art.6, ha diritto a un solo voto. Hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consorziale, che abbiano compiuto i 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola col pagamento del contributo consortile.

Per le persone giuridiche, enti religiosi, per i minori e gli interdetti, hanno diritto al voto i rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti all'Amministrazione giudiziaria, il Curatore o l'Amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto spetterà ad uno solo dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega da tanti aventi diritto che rappresentino, compreso il delegato, più della metà dell'immobile oggetto della comunione; in mancanza di delega, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della corrispondente partita catastale del Consorzio. La delega dovrà essere conferita con atto scritto e la firma del delegante dichiarata autentica da un notaio o dal segretario del Consorzio o da un funzionario del Consorzio all'uopo delegato dal Presidente.

Gli iscritti nella lista degli aventi diritto al voto possono delegare un'altra persona anche esterna al consorzio in possesso dei requisiti di cui sopra, mediante delega rilasciata con le modalità di cui sopra.

I delegati i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio a cura degli interessati non oltre il quinto giorno precedente quello delle elezioni per le conseguenti annotazioni sull'elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 9

L'iscrizione nella lista degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

SEZIONE II^ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione è composta dal Presidente del Consorzio:

- a) da n° 2 membri eletti dall'assemblea generale dei Consorziati, scelti fra i rappresentanti o delegati di cui al precedente art.8; con l'astensione dei consiglieri rappresentanti le Comunità Montane di Morbegno e Valli del Lario e del Ceresio oltre che i consiglieri dei comuni di Dubino, Sorico e Gera Lario.
- b) da n° 1 consigliere del Comune di Dubino da n° 1 consigliere del Comune di Sorico da n° 1 consigliere del Comune di Gera Lario
- c) da n° 1 consigliere della Comunità Montana di Morbegno e da n° 1 consigliere della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio.

per un totale di n° 7 membri.

Art. 11

Il Presidente viene proposto dal Consiglio di Amministrazione, il candidato può essere scelto anche esterno al consorzio con i requisiti di eleggibilità e non deve ricoprire nessuna carica politica o amministrativa inerente gli enti di cui al precedente art. 10. Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti al Consiglio di Amministrazione; dopo due votazioni infruttuose sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

Art. 12

Per l'elezione dei 2 membri eletti dall'assemblea generale dei consorziati ogni consorziato potrà votare per un numero di candidati non superiore a quello dei componenti (2 componenti).

Saranno eletti i consorziati che avranno riportato il maggior numero di voti.

Qualora il numero degli eletti al primo scrutinio risulti inferiore al numero dei membri da eleggere si procede, seduta stante, ad un'ulteriore votazione integrativa.

In caso di parità di voti si procederà a votazione per ballottaggio, che potrà ripetersi una seconda volta, dopo di che, persistendo la situazione di parità di voti, prevarranno i candidati più giovani in ordine di età.

Art. 13

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) nominativo il Presidente;
- c) nominativo del Segretario;
- d) nominativo il Revisore dei Conti;
- e) determinare i compensi;
- f) predisporre i regolamenti e le norme per il funzionamento dei servizi;
- g) approvare il piano di organizzazione variabile dei servizi consortili e le relative variazioni;
- h) fornire direttive in merito all'assunzione di personale;
- i) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni;
- j) approvare i ruoli di contribuenza emessi sulla base del piano di classifica e del bilancio;
- k) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessioni in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di enti e di privati;
- l) deliberare sui criteri per il rilascio delle licenze e delle concessioni temporanee;
- d) deliberare sull'acquisto, sulla costituzione e sull'alienazione di diritti reali immobiliari;
- e) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- f) l) sovrintendere alla conservazione e all'aggiornamento del catasto consorziale;
- g) deliberare sui criteri relativi all'esecuzione e alla manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontaria di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi e sulle relative operazioni di finanziamento;
- h) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea generale dei Consorziati e i nominativi degli eletti;
- i) deliberare le controdeduzioni alle opposizioni presentate avverso le proprie deliberazioni;

- j) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- k) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali o dei dirigenti;
- l) prendere, in caso di assoluta urgenza, e sotto la propria responsabilità, deliberazioni di competenza dell'Assemblea generale dei Consorziati, quando non sia possibile attendere la convocazione dell'Assemblea generale dei Consorziati stessa. In tal caso le deliberazioni adottate debbono essere ratificate nella prima adunanza dell'Assemblea generale dei Consorziati;

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione viene convocata dal Presidente almeno cinque volte all'anno. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo nella sede consorziale. La convocazione potrà essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, con lettera raccomandata, tramite PEC o con altro mezzo idoneo. L'avviso di convocazione dovrà essere spedito o consegnato ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante PEC, telefono non meno di due giorni prima della data della riunione. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai membri del Consiglio, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

SEZIONE III^ PRESIDENTE

Art. 15

Il Presidente rappresenta il Consorzio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

- a) firma i contratti, la corrispondenza e tutti gli altri atti;
- b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consorziali, gli ordini di incasso e di pagamento sui quali appone la firma;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) Nomina un vice presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione;

- e) presiede l'Assemblea generale dei Consorziati;
- f) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello statuto;
- g) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
- h) sovrintende al personale;
- i) presiede alle gare per l'aggiudicazione di appalti e forniture;
- j) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- k) decreta in caso di estrema urgenza tale da non consentire la convocazione del Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione. Tali decreti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile;
- l) attua le deleghe rilasciate al Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Il Vice-Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

SEZIONE IV^ REVISORE DEI CONTI

Art. 17

il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza assoluta dei propri componenti, un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Il revisore dura in carica fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. È revocabile per inadempienze.

In caso della cessazione della carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione, provvede alla sostituzione nella riunione del Consiglio stesso, immediatamente successiva alla data di avvenuta cessazione.

Art. 18

Il revisore dei conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio, ha la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b) presenta al Consiglio di Amministrazione, una relazione sul bilancio preventivo, sugli assestamenti e sul rendiconto consuntivo. Qualora il revisore accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE V^
UFFICI

Art. 19

I poteri di indirizzo, di controllo e di gestione amministrativa sono esercitati dagli organi consortili, con l'ausilio del segretario.

Art. 20

Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

- a) partecipa alle riunioni degli organi istituzionali;
- b) attua la volontà dell'amministrazione;
- c) cura la direzione degli uffici secondo le direttive impartite dall'amministrazione;
- d) liquida le spese impegnate dall'amministrazione con esclusione di quelle relative a lavori o forniture regolate da contratto d'appalto;
- e) sottoscrive con il Presidente gli ordinativi di pagamento e di incasso;
- f) sottoscrive la corrispondenza che non impegna la volontà dell'amministrazione;
- g) propone tutte quelle iniziative utili a migliorare l'attività dell'Ente.

CAPO III°

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

SEZIONE I^
AMMINISTRAZIONE

Art. 21

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il tesoriere è tenuto a presentare il conto consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il conto oltre alla firma del tesoriere, deve essere controfirmato dal Presidente del Consorzio e dal segretario.

Art. 22

Il bilancio preventivo è approvato non oltre il 31 dicembre dell'anno di precedente salvo proroghe di legge.

Detto bilancio è formulato in termini finanziari di competenza e deve chiudere in pareggio. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

Il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione unitamente alla relazione illustrativa, verrà sottoposto all'esame del Revisore dei conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 23

Il conto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

Il conto consuntivo, predisposto unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, è sottoposto all'esame del Revisore dei conti che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

SEZIONE II[^]

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 24

Il Consorzio provvede agli scopi consorziali normalmente con i contributi dei consorziati, il gettito dai proventi del servizio idrico e con i contributi del settore pubblico.

Il ruolo annuale dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, viene successivamente pubblicato agli albi dei Comuni ricadenti nel comprensorio, nei modi e nei termini

stabiliti per i ruoli delle imposte dirette. Entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento ogni interessato può ricorrere, per far correggere gli eventuali errori materiali, al Consiglio di Amministrazione, la quale provvederà, entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

Il ricorso non sospende la riscossione del contributo ma, se accolto, dà diritto al rimborso, senza interessi, di quanto sia stato indebitamente pagato.

Con apposito regolamento, da approvare dal Consiglio di Amministrazione, saranno stabilite le sanzioni a carico dei consorziati che contravvengono alle norme del presente Statuto e al Regolamento medesimo.

Art. 25

Il vincolo consorziale ha natura reale e segue l'immobile attraverso il trapasso, a qualunque titolo, della sua proprietà ed i relativi diritti ed obblighi, si trasmettono a tutti coloro che, anche a titolo particolare, diventano proprietari o comproprietari degli immobili consorziati.

Agli effetti dell'aggiornamento dei ruoli, tutte le variazioni che si verificano nell'intestazione della proprietà, dovranno essere comunicate, degli intestatari catastali interessati, alla segreteria del Consorzio mediante consegna delle copie autentiche dei relativi atti.

Il Consorzio potrà procedere anche all'aggiornamento d'ufficio, avvalendosi dei dati del catasto nazionale; in questo caso dovrà darne comunicazione scritta tramite raccomandata a.r. o PEC, agli interessati, assegnando quindici giorni di tempo dal ricevimento, per eventuali controdeduzioni.

SEZIONE III[^] ESATTORIA - TESORERIA E CASSA

Art. 26

La riscossione dei contributi sarà effettuata dagli uffici consortili secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Art. 27

Salvo il ricorso all'autorità giudiziaria, contro l'iscrizione a ruolo i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso dovrà essere proposto al presidente entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospenderà la riscossione tuttavia il presidente avrà la facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Art. 28

Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che potranno prevedere la prestazione di idonee garanzie.

TITOLO IV[^] DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29

L'elezione si perfeziona, con l'accettazione della carica, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata, PEC o con nota sottoscritta e protocollata presso il Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso, dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro tre giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezioni a delegato od alle altre cariche consorziali.

In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto, viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero dei voti immediatamente inferiore.

Anche in tale ipotesi si applica il perfezionamento come precedentemente definito del presente articolo ed il termine decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile, e nei casi diversi da quello della mancata accettazione valgono le norme per le elezioni integrative.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o Vice-Presidente il Consiglio di Amministrazione procederà a nuova elezione.

Art. 30

I componenti degli organi del Consorzio, restano in carica cinque anni.

La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso il 31 dicembre del quinto anno. La presente norma si applica anche agli organi attualmente in carica.

Art. 31

I componenti del Consiglio di Amministrazione, entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente. Il Presidente, il Vice-Presidente entrano in carica all'atto dell'accettazione. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o non siano ancora intervenute le accettazioni, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 32

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata a.r., PEC o con nota sottoscritta e protocollata presso il Consorzio diretta al Consiglio di Amministrazione, sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari o entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo dell'Ente. Per quanto riguarda specificatamente le dimissioni dalla carica di delegato, queste hanno effetto immediato dalla registrazione al protocollo dell'Ente.

Art. 33

La decadenza dalle cariche si verifica, quando successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità e/o incompatibilità, riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione dei motivi all'interessato. La cessazione della carica di delegato comporta la perdita delle altre cariche sociali.

Art. 34

Ai componenti degli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio.

Al presidente, vicepresidente e segretario sarà corrisposta indennità nelle forme e con le modalità da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Art. 35

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente e del Vice-Presidente, sono presieduti dal componente più anziano d'età. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere

indetta una seduta di seconda convocazione, in tal caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica. Il segretario del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e redige i relativi verbali, in assenza del segretario le funzioni saranno svolte da un consigliere. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute suddette, anche altri funzionari del Consorzio od estranei, al fine di fornire chiarimenti su determinati problemi.

Art. 36

Il consigliere che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al presidente della riunione ed è obbligato a lasciare l'aula per il tempo necessario alla trattazione del punto all'ordine del giorno. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, fermo restando le responsabilità per danni, oltre che la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto del Consigliere che non doveva essere presente, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 37

Di regola le votazioni del Consiglio di Amministrazione sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta, e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, e qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Art. 38

Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti

giustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario verbalizzante, rilegati in ordine cronologico per ogni quinquennio.

Art. 39

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio, anche on-line, per quindici giorni consecutivi non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.

Contro le deliberazioni, gli interessati possono avanzare reclamo all'organo che le ha emanate, entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione. Il reclamo è esaminato nella prima adunanza dall'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro sei giorni.

Il reclamo non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

Art. 40

Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di proprie situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi consorziali e di farsi rilasciare copia degli stessi, previo pagamento delle spese di riproduzione.

Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio e di casi di esclusione dai diritti di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 41

Il presente statuto è affisso all'albo del Consorzio, dei Comuni ricadenti nel comprensorio del Consorzio ed all'albo delle Comunità Montane di Morbegno e Valli del Lario e del Ceresio per trenta giorni consecutivi.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, si intendono applicabili le disposizioni del Codice Civile, nonché il R.D. 13 febbraio 1933, n° 215, la legge regionale n° 31 del 5.12.2008 e loro successive modifiche e integrazioni.

CAPO IV
REGOLAMENTI

Art. 42

Saranno disciplinati da appositi regolamenti:

- a) i servizi del Consorzio;
- b) il funzionamento dell'amministrazione per eventuali aspetti non disciplinati dal presente statuto;

SEZIONE I^
REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 43

L'Assemblea generale dei Consorziati è costituita dai proprietari degli immobili ubicati nel comprensorio del Consorzio, aventi diritto al voto, o dai loro legali rappresentanti. L'Assemblea generale dei Consorziati elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 44

Hanno diritto al voto i consorziati in regola coi versamenti della quota consortile al 30 settembre precedente la convocazione dell'Assemblea generale dei Consorziati, che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.

Art. 45

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti, i sottoposti all'amministrazione controllata nonché per le società cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa dal curatore, dal commissario giudiziale o dal commissario liquidatore. I relativi titoli di legittimazione, identificati e con validità a norma di legge, verranno consegnati al Presidente di seggio all'atto dell'espressione di voto.

In caso di comunione il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega da tanti aventi diritto che rappresentino, compreso il delegato, più della metà del fondo oggetto della comunione; in mancanza di delega, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della corrispondente partita catastale del Consorzio. La delega dovrà essere esibita alla segreteria del Consorzio non oltre il quinto giorno precedente quello delle elezioni per le conseguenti annotazioni sull'elenco degli aventi diritto al voto e consegnata al Presidente di seggio all'atto dell'espressione del voto.

Le deleghe sopraindicate, debbono essere conferite con atto scritto e la firma del delegante dichiarata autentica da un notaio o dal segretario del Consorzio o da un funzionario del Consorzio all'uopo delegato dal Presidente.

Art. 46

Gli aventi diritto al voto, inclusi i rappresentanti ed i delegati di cui al precedente art. 45, possono farsi sostituire nell'Assemblea generale dei Consorziati da altro consorziato avente diritto al voto, mediante delega rilasciata con le modalità di cui al predetto art. 45, da consegnare al Presidente del seggio elettorale ed alla Segreteria del Consorzio nei termini indicati all'art. 45. Ciascun soggetto non può cumulare più di una delega. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi consortili nonché ai dipendenti del Consorzio.

Art. 47

Il diritto di voto sarà esercitato presso il seggio elettorale istituito per gli aventi diritto al voto in uno dei tre Comuni appartenenti al consorzio, la scelta della localizzazione del seggio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il diritto di voto sarà esercitato nel rispetto delle prescrizioni del presente statuto.

Art. 48

La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto deve avvenire ogni qualvolta si debba convocare l'Assemblea generale dei Consorziati.

L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto tutte le generalità.

Art. 49

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata oltre che all'Albo consortile, anche all'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio.

Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione, nei Comuni del comprensorio, di apposito manifesto nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

Art. 50

I reclami contro l'elenco debbono essere diretti al Consiglio di Amministrazione e pervenire alla sede del Consorzio entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione.

Il Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti eventuali variazioni nell'elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti a mezzo di raccomandata a.r., con PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 51

La convocazione dell'Assemblea generale dei Consorziati viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso da pubblicarsi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea generale dei Consorziati e sino ad elezioni effettuate, all'albo consorziale, agli albi comunali del comprensorio.

Tale avviso sarà altresì divulgato mediante contemporanea affissione murale nei capoluoghi dei Comuni del comprensorio, per almeno trenta giorni.

In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora di inizio e termine delle votazioni, nonché la sede del seggio elettorale.

Nell'avviso dovrà anche essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'Amministrazione.

L'Assemblea generale dei Consorziati ha luogo normalmente entro il trenta del mese di novembre del quinto anno a partire dalla data della precedente Assemblea generale dei Consorziati, sempreché siano trascorsi trenta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 52

Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare, liste di candidati scelti fra gli elettori, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche, per i quali dovranno essere presentati contestualmente i titoli di legittimazione.

Le liste potranno comprendere un numero di candidati fino al numero dei delegati da eleggere.

Di tutti i candidati dovrà essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita.

Le liste dovranno essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 12,00 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea generale dei Consorziati al segretario del Consorzio o ad un funzionario, all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

Ogni candidatura dovrà essere presentata da almeno due soci, al documento di presentazione dovrà essere allegata copia della carta di identità del o dei candidati e dei sostenitori.

Le liste dovranno essere firmate per accettazione dai candidati, i quali dichiareranno sotto la propria personale responsabilità l'inesistenza nei loro confronti dei motivi di ineleggibilità.

Le firme dei presentatori e dei candidati dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario del Consorzio o da un funzionario del Consorzio all'uopo delegato dal Presidente. I candidati e i presentatori non potranno figurare in più di una lista.

Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

Le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, debitamente motivate, in ordine all'accettazione delle liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista o al presentatore a ciò designato.

Art. 53

Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione.

Nel caso siano presentate più liste l'elettore potrà votare per un numero di candidati non superiore ai candidati da eleggere, scegliendo anche fra liste diverse, ovvero, in tutto od in parte anche al di fuori delle liste, tra gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Nel caso sia stata presentata una sola lista, od in assenza di liste, l'elettore potrà votare per un numero di candidati pari a quello dei candidati da eleggere, fra gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla medesima.

L'elettore può altresì votare singoli candidati indicati nella stessa lista o in liste diverse apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei nominativi medesimi.

Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello per il quale l'elettore può esprimere il voto.

Art. 54

Nella sezione elettorale, eserciteranno il diritto di voto gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto.

La sezione elettorale sarà composta da un Presidente, due scrutatori di cui uno anche con funzioni di Segretario, nominati dalla Consiglio di Amministrazione alla quale spetterà anche il compito di determinare i relativi compensi.

I presentatori di ciascuna lista, con firma autenticata secondo le modalità previste ai precedenti articoli, avranno la facoltà di designare presso ogni seggio un rappresentante di lista cui spetta l'esercizio delle funzioni previste per le elezioni comunali.

Tale designazione dovrà pervenire alla Segreteria del Consorzio entro il quinto giorno precedente la data dell'Assemblea generale dei Consorziati.

Art. 55

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno sette ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare. Il Presidente del seggio, dopo aver provveduto all'identificazione dell'avente diritto, consegnerà a ciascun votante la scheda.

Il votante, espresso segretamente il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la consegnerà, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio il quale, previo riscontro, la introdurrà nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell'elenco degli aventi diritto al voto della sezione.

Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontari, che possa renderne identificabile la provenienza.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale delle votazioni.

Art. 56

Subito dopo la chiusura delle votazioni il Presidente e gli scrutatori, effettuati i necessari riscontri, procederanno agli scrutini.

Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere senza indugio all'amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti.

Art. 57

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Saranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per primo.

Art. 58

Qualora in numero dei Delegati eletti sia inferiore a quello dei Delegati da eleggere, si dovrà procedere ad una elezione integrativa mediante la riconvocazione dell'Assemblea generale dei Consorziati. Tale elezione si svolgerà con le modalità prescritte negli articoli precedenti, utilizzando gli elenchi degli aventi diritto al voto già pubblicati e riducendo del 50% tutti i tempi previsti per la prima convocazione.

Art. 59

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla proclamazione degli eletti entro i dieci giorni successivi alla data di conclusione delle operazioni elettorali.

Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti, Il Consiglio di Amministrazione procederà alla proclamazione integrativa del subentrante.



CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO IRRIGUO DELTA D'ADDA

APPROVATA CON DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA GENERALE
DI CONSORZIATI

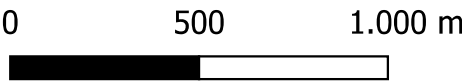
N. 1 DEL 19-11-2025

Legenda

- Perimetro del consorzio
- Confini comunali
- Particelle Catastali
 - D974 - Gera Lario
 - I856 - Sorico
 - D377 - Dubino
- Aree riservate alla coltivazione di cava
art. 4.10.4 PDR Dubino

Sfondo CTR/DBGT Regione Lombardia

Comune	Superficie (ha)
DUBINO	355
GERA LARIO	319
SORICO	536



Scala 1:20.000



Cartografia realizzata da SITGEO s.r.l.
Via Pradelli 202-23010 Berbenno di Valtellina (SO)
Tel. 0342-493.334 - C.F/Partita iva 00930290143
N.REA SO-70154 - Capitale Sociale 510.000.00 € I.V.
www.sitgeo.it info@sitgeo.it sitgeo@pec.it

© Tutti i diritti riservati